

**ARPAT - AREA VASTA CENTRO - Dipartimento di Pistoia**

*Via Baroni, 18 - 51100 - Pistoia*

N. Prot: Vedi segnatura informatica      cl.: PT.01.17.16/13.105 del      a mezzo: PEC

Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione  
Ambientale Strategica  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Oggetto: Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma relativa all'esistente impianto per la realizzazione di prodotti farmaceutici di base, ubicato in Via Fiorentina n. 359, loc. Canapale, nel comune di Pistoia (PT).  
Proponente: Ricerche Sperimentali Montale S.r.l. Trasmissione parere di competenza

Con riferimento alla pratica in oggetto si trasmette l'allegato contributo, precisando che provvederemo a trasmettere il parere di competenza del Settore Modellistica Diffusionale non appena ci verrà inviato.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Dipartimento di Pistoia  
Alessio Vannucchi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

## CONTRIBUTO ISTRUTTORIO PER PROCEDIMENTO VIA

Classificazione PT.01.11.16/13.105

**OGGETTO:** Art. 19 del Dlgs. 152/2006, artt. 48 e 43 comma 6 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma relativa all'esistente impianto per la realizzazione di prodotti farmaceutici di base, ubicato in Via Fiorentina n. 359, loc. Canapale, nel comune di Pistoia (PT). Proponente: Ricerche Sperimentali Montale S.r.l.

### PREMESSA PROCEDIMENTALE

Questo contributo viene prodotto nell'ambito di quanto indicato al rigo 118-a della Carta dei Servizi ARPAT di cui alla Del. C.R.T. n° 9 del 30.01.2013 .

### ELEMENTI DOCUMENTALI CONSIDERATI NELL'OCCASIONE

Documentazione scaricata da sito web Regione Toscana con aggiornamento avvenuto in data 19.09.2024.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questo contributo viene rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 43 comma 6 della L.R.T. 10/2010

### CONTRIBUTO

#### **PREMESSA FATTUALE**

L'istanza in oggetto è stata presentata in applicazione dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma senza modifiche), in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La ditta è stata oggetto di controllo AIA da parte del personale ARPAT del Dipartimento di Pistoia nel mese di Maggio 2024

#### **VALUTAZIONI SPECIFICHE – ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI**

*NULLA DI NUOVO DA SEGNALARE.*

#### **VALUTAZIONI SPECIFICHE – COMPONENTI AMBIENTALI**

#### **PREMESSA**

Il procedimento riguarda un esistente impianto che ha come attività principale la realizzazione di prodotti farmaceutici di base;

- l'impianto ha capacità inferiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- presso lo stabilimento è presente un impianto di depurazione del tipo a fanghi attivi con doppio stadio ossidazione/nitrificazione e denitrificazione, avente potenzialità superiore a 10.000 Abitanti Equivalenti (AE);

- all'interno dello stabilimento oltre all'attività principale vengono svolte operazioni di smaltimento (D8 e D15) di rifiuti non pericolosi (percolato di discarica CER 19 07 03) per un quantitativo massimo annuo di 10.000 t/anno pari a 27,4 t/giorno;

#### **VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA E PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI**

Trattandosi di un impianto che prevede linee di produzione che si alternano nel corso dell'anno, la ditta ha obbligo di trasmettere ad ARPAT, in accordo con quanto previsto dall'atto autorizzativo

- le comunicazioni relative allo svolgimento degli autocontrolli alle emissioni con indicazione delle produzioni previste durante l'attività di campionamento e la data di apertura dei campioni e di effettuazione delle analisi;
- la programmazione delle lavorazioni previste negli impianti polivalenti con i relativi riferimenti temporali ed eventuali variazioni sul programma produttivo comunicato

Inoltre l'attività svolta dalla ditta ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006. Il consumo massimo teorico risulta essere di 1492,2 Mg/anno (attività punto 7 della Parte II dell'Allegato III alla Parte Terza della D.Lgs. 152/2006).

La valutazione legata esclusivamente alla corretta gestione impiantistica non ha evidenziato criticità da segnalare nel corso degli anni.

**Ulteriori valutazioni sono rimandate al Settore Modellistica previsionale con riferimento alla valutazione dello Studio meteo diffusionale presentato dalla ditta.**

#### **VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI**

Dall'attività produttiva dell'azienda si genera uno scarico, S1, che recapita direttamente nel torrente Brusigliano.

Il refluo scaricato è preventivamente depurato mediante un impianto di trattamento biologico a fanghi attivi ed è risultato normalmente conforme.

Infatti, a giudicare dai controlli interni della ditta relativi agli anni 2021-2023 e dal campione ARPAT del 06/05/2024 ha sempre rispettato i limiti espressi in autorizzazione.

I prelievi effettuati in quegli stessi anni sul corpo idrico recettore mostrano un'influenza limitata sul corso d'acqua con valori monte-valli prossimi tra loro.

Altra potenziale fonte d'inquinamento sono le acque meteoriche di piazzale, di cui i primi 5 mm sono considerate contaminate. Quest'ultime però confluiscono in due vasche d'accumulo per poi essere rilanciate al depuratore biologico e non incidono direttamente sull'ambiente.

All'interno della ditta non è ancora stato messo in atto il riuso delle acque piovane ai sensi dell'art.38 comma 2 del DPGRT n. 46R/2008 e ss.mm. ii..

In particolare, la pioggia che ricade sulle coperture dello stabilimento e che è considerata esente da contaminazione potrebbe essere utilizzata in luogo di una fonte più pregiata diminuendone il relativo consumo.

**Si chiede alla società RSM di ripensare ad un possibile utilizzo di questa risorsa (ad esempio nell'antincendio o per la pulizia dei piazzali o per sistemi di raffreddamento, ecc ...). o di giustificare l'impossibilità tecnica e/o economica di un suo di reimpiego.**

#### **VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI QUALITA' DELLA RISORSA IDRICA**

Nell'impianto di depurazione della RSM si trattano anche sostanze organiche prodotte dalla ditta stessa e, in parte, provenienti dall'esterno; i prodotti di degradazione sono poi scaricati nel torrente Brusigliano.

Fra i parametri di monitoraggio previsti nelle stazioni a monte e a valle dello scarico del corso d'acqua è individuato, correttamente sulla base della natura delle sostanze trattate, anche il fosforo totale.

Per una più completa analisi della qualità delle acque del torrente Brusigliano **sarebbe opportuno che nel Piano di Monitoraggio e Controllo fossero inseriti anche i parametri NO<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub> e tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto, così da poter applicare l'indice LIMeco.**

Tale indice valuta la presenza di sostanze eutrofiche nelle acque superficiali e rappresenta uno strumento di grande utilità per indagare i fenomeni di eutrofizzazione spesso legati agli scarichi. **Si ritiene appropriata una frequenza di analisi bimestrale, in maniera da avere un quadro delle eventuali modifiche significative del livello trofico fra monte e valle dello scarico e, se necessario, apportare le possibili variazioni migliorative al processo di depurazione.**

#### **VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA DI RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

Viene presentata una verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (screening) ai sensi del DM 272/2014 i cui risultati mostrano la non necessità di presentare tale relazione.

A seguito della sentenza n. 11452 del TAR Lazio del 20/11/2017 che ha annullato il DM 272/2014, il 10/09/2019 è entrato in vigore il DM del 14 aprile 2019 n. 95 "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". **Pertanto, si richiede alla ditta di presentare una nuova verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento ai sensi del DM del 14 aprile 2019 n. 95.**

In particolare, la verifica deve essere aggiornata ai sensi dell'allegato 1 del DM 95/2019 prendendo in considerazione anche le caratteristiche geo-idrogeologiche e del sito ed eventuali modifiche impiantistiche, come ad esempio i due nuovi serbatoi interrati da 12 mc riportati nella planimetria relativa al parco serbatoi.

In accordo con l'articolo 4 del decreto suddetto si richiede inoltre di allegare alla verifica idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti a sensi dell'allegato 1.

#### Ulteriori considerazioni

Si fa presente, inoltre, che nell'ambito del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dovrà essere presentato un piano di monitoraggio e controllo che tenga

conto dei risultati dello screening e aggiornato sulla base di quanto indicato nelle Linee guida SNPA 48/2023 **“Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. art. 29-sexies, comma 6 [..]”**. Nell’ambito del riesame AIA, inoltre, in accordo con l’Appendice 1 delle suddette linee guida, dovrà essere presentato un piano di cessazione/dismissione dell’impianto.

#### **VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI**

L’azienda è autorizzata a smaltire nel depuratore interno allo stabilimento i percolati di discarica, codice CER 190703 e le acque reflue della R.S.M. sito di Montale, codice CER 070501\*, ma ha manifestato l’intenzione di non trattare più all’interno dello stabilimento le acque reflue CER 070501\* provenienti dal Centro Ricerche di Montale.

Si segnalano, a titolo meramente conoscitivo in questo procedimento, alcune eccezioni sollevate da ARPAT nel corso degli anni relative alla gestione dei reflui derivanti da reparto polivalente stoccati nei piazzali in cisternette e che la ditta in passato ha gestito, prima come “prodotti di scarto” da riutilizzare come nutrienti nell’impianto di depurazione, poi come rifiuto a seguito di accertamenti di ARPAT.

Gli sviluppi normativi e le definizioni di sottoprodotto ad oggi previste dalla normativa, potrebbero far propendere per questa nuova gestione e la questione è oggetto di valutazione da parte di ARPAT, salvo individuare delle caratteristiche specifiche di qualità “standardizzate” e una verifica dei quantitativi prodotti, rispetto alle reali necessità di riutilizzo nell’impianto di depurazione, in quanto si sono sempre rilevate, nei piazzali, stoccaggi di elevate quantità per lunghi periodi, aspetto che faceva mettere in dubbio l’effettiva necessità e utilità di tali reflui come “nutrimento” per l’impianto.

Tale aspetto, segnalato da ARPAT al Settore autorizzazioni integrate ambientali con nota ns. prot.89270 del 24.11.2023, nell’ambito di un contributo istruttorio a seguito di richiesta della ditta, di revisione di specifica prescrizione autorizzativa della (prescrizione n. 12 dell’Allegato 1A del Decreto Dirigenziale n. 13330 del 22/06/2023) sarà sicuramente valutato nell’ambito del riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

#### **VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI IN MATERIA DI RUMORE**

La VIAc non è sottoscritta ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante e dal TCAA come invece richiesto dalla vigente DGRT 857/2013 sembra eseguire alcune considerazioni non corrette sull’applicabilità del criterio differenziale.

Il presente impianto è effettivamente di tipo a ciclo continuo, per cui non si applica il criterio differenziale per le sorgenti già in essere (considerate come residuo) ma la verifica deve essere svolta rispetto alle nuove sorgenti. Il tecnico deve indicare chiaramente la differenza di rumorosità dopo le modifiche.

Nella tabella a pag. 34/35 vengono riportati i valori di emissione e immissione relativi al periodo diurno, ma non vi è evidenza degli stessi valori per il periodo notturno; anche le misure allegate sembrano riferirsi esclusivamente al periodo diurno, mentre a pag 10/35 viene dichiarato che l’attività è in funzione anche nel periodo notturno.

La VIAC deve essere redatta secondo DGRT 857/2013 e completa delle dichiarazioni 445/2000 dal legale rappresentante e dal TCAA che per le proprie competenze devono dichiarare il rispetto dei limiti a tutti i possibili ricettori.

**La VIAC, non risulta chiara ed è mancante delle dichiarazioni secondo 445/2000. Pertanto, è richiesta una nuova VIAC conforme al DGRT 857/2013 come espresso nelle osservazioni di istruttoria.**

### **CONCLUSIONI**

Tutto ciò considerato **si ritiene di dover sospendere il giudizio su quanto prospettato**ci, in attesa di **documentazione integrativa** atta a dare congrua risposta a quanto sopra evidenziato in carattere grassetto.

Pistoia            27.09.2024

Il Responsabile del Dipartimento di Pistoia  
Alessio Vannucchi<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993